

Comunicazione INTERNA



Il Regolamento (UE) 2020/1149, pubblicato il 4 agosto 2020, è andato a modificare l'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) imponendo restrizioni sull'immissione sul mercato e per l'uso di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni maggiori dello 0,1% in peso.

Le scadenze introdotte sono state il 24 febbraio 2022 per divieto di immissione nel mercato dei diisocianati e il 24 agosto 2023 per il divieto di utilizzo per uso industriale e professionale, fatte salvo il rispetto di alcune condizioni:

che la concentrazione di di-isocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso che gli utilizzatori industriali e professionali abbiano seguito con esito positivo una formazione adeguata prima dell'utilizzo della sostanza o sua miscela.

Devono essere i datori di lavoro o i lavoratori autonomi a garantire che gli utilizzatori industriali o professionali, che manipolano diisocianati, abbiano completato con esito positivo una formazione adeguata sull'uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo.

Devono essere i fornitori a garantire che il destinatario dei diisocianati abbia le informazioni sui requisiti di formazione da parte dell'utilizzatore industriale o professionale sull'uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo.

Gli utilizzatori industriali e professionali che intendono manipolare diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele, oltre il 24 agosto 2023, devono aver preventivamente completato con esito positivo una formazione adeguata sull'uso sicuro dei diisocianati in concentrazione superiore allo 0,1%.

Diventa quindi obbligatoria la formazione sui di-isocianati e sono previsti tre livelli (base, intermedia e avanzata) in relazione alle attività lavorative svolte dal personale e con grado maggiore di approfondimento degli argomenti al crescere del livello.

FORMAZIONE USO DIISOCIANATI

